

Società quotate. La Consob chiarisce l'applicazione della parità di genere negli organi sociali nei casi in cui l'arrotondamento per eccesso previsto dalla normativa non è applicabile

Quote rosa calcolate per difetto se i due quinti sono impossibili

Angelo Busani

Risolto con un'operazione aritmetica il rebus delle "quote rosa" degli organi delle società quotate (che il Sole 24 Ore ha segnalato il 7 gennaio): quando il calcolo dei due quinti non si rende applicabile (è il caso del collegio sindacale composto da tre componenti), si procede ad arrotondamento per difetto, fermo restando l'arrotondamento per eccesso in ogni altro caso. Lo afferma la Consob nella comunicazione 1/20 di ieri.

Per capire meglio la questione, occorre ripercorrere le recenti vicende normative che hanno interessato la materia delle quote di genere, materia disciplinata dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Dlgs 58/1998 (il cosiddetto Tuf), che ha avuto una movimentata fine 2019: ● la legge di conversione 157/2019 del decreto fiscale (Dl 124/2019, articolo 58-sexies), ha modificato - con vigore dal 25 dicembre 2019 - i commi del Tuf, allungando da tre a sei mandati consecutivi la vigenza della normativa in base alla quale gli statuti delle società quotate devono contenere la previsione delle "quote rosa" (quando la normativa sulle quote venne introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 120/2011, nota come legge Golfo-Mosca, se ne stabilì la vigenza all'incirca per nove anni, con l'obiettivo che il sistema "digerisse" questo principio e che, dopo alcuni anni di acquisita "abitudine", l'equilibrio dei generi divenisse un fatto scontato senza più dover essere imposto per legge); ● senonché, con i commi 302-304 dell'articolo 1 della legge di Bilancio

Risolto il problema creato dalle modifiche introdotte a fine 2019 da legge di Bilancio e decreto fiscale

IL QUADRO

1

LE NUOVE NORME

Il decreto fiscale

In sede di conversione in legge, è stato introdotto l'articolo 58-sexies, che allunga da tre a sei mandati consecutivi la lunghezza del periodo in cui gli statuti delle società quotate devono mantenere le quote rosa

La legge di Bilancio

Nei cda il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti (invece che un terzo) degli amministratori eletti. Idem per i membri effettivi dei collegi sindacali. Il tutto dal primo rinnovo degli organi dopo la legge

2

PROBLEMA E SOLUZIONE

Il Regolamento Consob n.11971

Secondo la norma, gli arrotondamenti dei calcoli ai fini delle "quote rosa" vanno eseguiti per eccesso

Il caso critico

Nei tanti casi (il 94% del totale) in cui i collegi sindacali sono composti da soli 3 membri, la matematica non consente di conciliare l'arrotondamento per eccesso col totale delle cariche a disposizione: il genere penalizzato dovrebbe avere 2 rappresentanti, facendo scendere a 1 l'altro. L'unica soluzione è l'arrotondamento per difetto

2020 (la 160/2019, in vigore dal 1° gennaio), è stato disposto che, confermandosi la vigenza della normativa sulle "quote rosa" per sei (e non più per tre) mandati consecutivi: ● quanto alla composizione dei consigli di amministrazione, «il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti» (la norma previgente sanciva, invece, che il genere meno rappresentato dovesse ottenere «almeno un terzo degli amministratori eletti»); ● quanto alla composizione dei collegi sindacali, «il genere meno rappresentato» deve ottenere «almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale» (precedentemente era disposto che al genere meno rappresentato fosse riservato «almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale»); ● il nuovo «criterio di riparto di almeno due quinti...si applica a decorrere

dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivi alla data di entrata in vigore della presente legge» (pertanto, le società i cui organi scadano, nella primavera 2020, con l'approvazione del bilancio 2019, devono preordinarsi per modificare i propri statuti e per indire elezioni dei propri organi secondo queste nuove norme). Asua volta, il regolamento Consob 11971, all'articolo 144-undecies, comma 3, prescrive di procedere con arrotondamenti per eccesso: applicando i due quinti a un cda di 12 membri, si ottiene 4,8 e, quindi, o si eleggono sei uomini e sei donne oppure almeno cinque componenti devono essere di un genere diverso dagli altri sette. Senonché il ragionamento (che funziona pure per i collegi sindacali composti da cinque componenti: il infatti si può fare 3+2, ma sono il 6% dei

casi) si arena quando il collegio sindacale è composto, come capita per il 94% delle società quotate, da tre componenti: applicando la frazione di 2/5 al numero 3 si ottiene 1,2 e, quindi, la matematica fa scoprire che (dovendosi procedere con arrotondamento per eccesso) la normativa di fine 2019 è stata sbagliata: se due devono essere maschi, non basta una sola femmina e, viceversa, se ci sono due femmine un solo maschio non è sufficiente. Insomma, un cane che si morde la coda. La Consob, dunque, corre ai ripari: osservando che non è possibile interpretare la legge come se imponesse in ogni caso di formare i collegi sindacali con cinque componenti, allora si deve procedere ritenendo che la legge non si rende applicabile nel caso in cui il collegio sia composto da 3 membri. In quest'ultimo caso, l'arrotondamento si fa per difetto e non per eccesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terzo settore

Benefici fiscali estesi alle donazioni in natura

Gabriele Sepio

Benefici fiscali anche per chi dona beni a favore di enti del terzo settore. Pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo del 28 novembre 2019 che individua i criteri che consentiranno ai donatori di valorizzare lasciti in natura beneficiando delle detrazioni e deduzioni previste all'articolo 83 del Dlgs 117/17 (Codice del terzo settore o Cts). La disposizione, già in vigore dal 1° gennaio 2018, era efficace, finora, solo per le donazioni di denaro. Con il provvedimento di ieri si aggiunge, dunque, il tassello mancante per la completa operatività dell'agevolazione, che proprio con la parte delle erogazioni in natura mira a sviluppare la parte della riforma dedica-

ta all'economia circolare. Destinatari delle erogazioni possono essere tutti gli enti del Terzo settore (Ets), comprese le cooperative sociali ed escluse soltanto le imprese sociali costituite in forma societaria. Nel periodo transitorio le agevolazioni si applicano alle erogazioni a favore di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri. I benefici fiscali saranno parametrati in funzione della tipologia di beni oggetto dell'erogazione tenendo conto, in primis, del valore "normale" del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir. Criteri specifici sono previsti per i beni strumentali e quelli prodotti o scambiati da imprese. Nel primo caso si guarda al costo residuo non ammortizzato al momento del trasferi-

mento. Per i beni come le merci, invece, rileva il minor valore tra quello "normale" del bene e quello attribuito alle rimanenze ai sensi dell'articolo 92 del Tuir. Tutti i valori facilmente desumibili dalle scritture contabili del soggetto erogante. Da ultimo, il decreto fissa una regola residuale, valevole per le ipotesi diverse dalle precedenti. In particolare, qualora la singola erogazione sia di valore superiore a 30 mila euro ovvero, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore in base a criteri oggettivi, il donatore deve munirsi di una perizia giurata di stima aggiornata a non oltre 90 giorni antecedenti al trasferimento del bene. L'erogazione in natura deve risultare da un atto scritto bilaterale, contenente alcune attestazioni da parte

del soggetto erogante e dell'Ets beneficiario indispensabili per fruire del beneficio fiscale. Il primo dovrà descrivere analiticamente i beni donati indicando i relativi valori, nel caso consegnando all'ente copia della perizia di stima. I secondi dovranno dichiarare di impegnarsi ad utilizzare quanto ricevuto per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Quest'ultimo requisito sembra richiesto dall'articolo 83 Cts solo per gli Ets diversi da quelli «non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5» ma col decreto si estende a tutti, onde evitare al donatore gravose indagini sulla natura fiscale dell'ente destinatario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bollo auto

Noleggi, la banca dati per i pagamenti è pronta solo per metà

Maurizio Caprino

Mancano i dati di circa 400 mila veicoli prima che si possa attivare la "nuova" riscossione del bollo auto anche per i mezzi in noleggio a lungo termine. Dunque, si va verso una proroga di qualche mese per i termini di pagamento, mentre gli operatori del settore chiedono correttivi immediati: al momento, come anticipato ieri dal Sole 24 Ore, non possono garantire ai propri clienti il servizio di pagamento del bollo, da sempre previsto nei contratti. In assenza di correttivi, pagare tocca ai clienti, ai quali da quest'anno il decreto fiscale (Dl 124/2019, articolo 53, comma 5-ter) trasferisce formalmente la responsabilità dell'adempimento. Ma i clienti non possono nemmeno eseguirlo in via telematica: devono recarsi in un punto di esazione (normalmente, un ufficio Aci o un'agenzia di pratiche auto) abilitato a modificare i database del bollo.

Una modalità che l'Aniasa (l'associazione confindustriale degli operatori dei servizi di mobilità) bolla come «antiquata, di oltre 30 anni fa», lamentando maggiori oneri per cittadini e imprese clienti, minori introiti per le casse pubbliche e rischio di boom dell'evasione. Sarà così fino a quando non sarà possibile alle società effettuare il pagamento cumulativo da parte dei noleggiatori, anch'esso previsto dal decreto legge. Ossia almeno fino a quando il database della riscossione resterà incompleto. Nell'Archivio nazionale dei veicoli (Anv, la banca dati della Motorizzazione che contiene le informazioni tecniche e d'istestazione di tutti i mezzi immatricolati in Italia) risultano completi i file relativi a circa 670 mila esemplari. Dagli ultimi dati forniti dall'Aniasa, risulta che il parco circolante complessivo dei noleggi a lungo termine è di poco superiore al milione di esemplari

(quota raggiunta lo scorso anno). Quindi, a oggi il database consentirebbe di incassare con le procedure previste dalle ultime norme e rese possibili dalle attuali tecnologie per poco più della metà dei veicoli coinvolti. Così la riscossione era stata bloccata, per poi essere riaperta solo il 28 gennaio e solo per i clienti che si recano in proprio agli sportelli. Dal ministero delle Infrastrutture fanno sapere che la Motorizzazione sta lavorando per sistemare il database e migliorare gli scambi di informazioni con l'Aci (cui da quest'anno la manovra 2020 torna ad affidare ufficialmente un ruolo centrale nella riscossione). Ma non sarà semplice recuperare i dati mancanti. Anche ipotizzando che i noleggiatori che ancora non si sono adeguati all'obbligo (scattato a novembre 2015) di comunicare all'Anv i nomi dei clienti-utilizzatori dei veicoli (i singoli cittadini che hanno un contratto con loro o le aziende e gli enti che hanno una flotta a noleggio), resta da esaminare bene la situazione dei mezzi pesanti, più complessa (occorre distinguere anche in base al loro peso, al fatto che siano destinati al trasporto in conto proprio o di terzi eccetera). Inoltre, nonostante l'ultima riforma della pubblica amministrazione (legge 124/2015) avesse l'intento originario di accorpate Motorizzazione e Pra (gestito dall'Aci), gli archivi e la gestione sono rimasti separati. Così, tra gli altri problemi, si è creato il paradosso che la Motorizzazione dovrebbe fornire i dati all'Aci solo a pagamento e si dovrebbe cambiare la normativa. Questo è uno dei motivi per cui tra gli addetti ai lavori si ritiene necessario almeno un decreto interministeriale che metta ordine. Non basterebbe la proroga al 30 giugno del termine per i pagamenti precedenti, contenuta in alcuni emendamenti presentati al decreto milleproroghe, attualmente in corso di conversione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Enti locali

Comuni, via libera alle «vecchie» assunzioni

Gianni Trovati

ROMA

Comuni che hanno avviato le procedure per le assunzioni in base alle vecchie regole potranno portarle al traguardo senza inciampare nella riforma che manda in soffitta il turn over. L'assicurazione è arrivata ieri dal governo nella Conferenza Stato-Città, che ha dato anche il via libera al riparto dei 100 milioni per rifondere la vecchia spending review. E sarà tradotta in una circolare che vedrà la luce nelle prossime settimane. Tutto nasce da quella che nelle intenzioni dei governi Conte 1 e 2 dovrebbe essere una rivoluzione copernicana nelle regole per le assunzioni dei Comuni. Addio al turn over, deciso dall'articolo 32 del Dl 34/2019, e ingressi parametrati sullo stato dei bilanci. Un cambio che secondo le stime governative dovrebbe produrre fino a 40 mila nuovi posti negli organici. La norma rimane in sonno per molti mesi fino a dicembre, quando arriva l'intesa sul decreto attuativo. E con la bozza cominciano a emergere le incognite. Il decreto fissa le soglie di virtuosità, basate sul rapporto fra entrate stabili e spese di personale, per dividere i Comuni in tre famiglie: quelli che spendono meno, e possono accelerare sulle assunzioni, quelli mediani, che devono tenere sotto controllo la situazione, e quelli che spendono troppo e devono rientrare nei ranghi.

Il problema sorge soprattutto per la seconda fascia, che raggruppa la maggioranza degli enti. Per una serie di effetti collaterali sui calcoli, per molti Comuni le nuove regole sarebbero peggiorative rispetto alle attuali (Sole 24 Ore del 13 gennaio); e l'incertezza sull'entrata in vigore della riforma rischia di paralizzare anche le assunzioni già avviate. Anche perché la

riforma cancellerebbe la possibilità di usare i "resti assunzionali", il turn over inutilizzati negli anni precedenti. Di qui l'idea del salvagente. Il decreto attuativo è all'ultimo giro di boa. Ma il testo finale dovrebbe indicare una decorrenza posticipata, probabilmente al 20 aprile secondo quanto riferito dagli amministratori locali. La mossa sarebbe accompagnata dalla salvaguardia delle procedure già avviate: per sfruttare la finestra non basterà aver previsto le assunzioni nella programmazione, ma bisognerà aver avviato almeno i primi passi dell'iter per il reclutamento vero e proprio. gianni.trovati@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il parere del Consiglio di Stato

In stand by il decreto sulle attività diverse

Marina Garone Gabriele Sepio

Sospeso il parere da parte del Consiglio di Stato sul decreto attuativo delle "attività diverse" (articolo 6 del Dlgs 117/17). Questo quanto emerge dalla lettura del provvedimento (248/20) che lascia, tuttavia, ancora in attesa gli operatori del settore in merito ai limiti quantitativi per lo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale. Occorrerà, dunque, attendere ancora per il vaglio definitivo dei giudici di Palazzo Spada che hanno richiesto di acquisire ulteriori informazioni in merito allo stato dell'arte delle autorizzazioni Ue sulle misure fiscali previste dalla riforma

I giudici di Palazzo Spada hanno chiesto nuove informazioni prima di esprimere il giudizio

ma. La richiesta prende le mosse, da quanto si legge, da alcune dichiarazioni del Mef in base alle quali il decreto potrebbe interessare anche attività assoggettabili ai regimi forfettari, al momento al vaglio Ue, previsti dal Codice del Terzo settore. La decisione suscita, tuttavia, più di qualche perplessità. Va tenuto presente, infatti, che l'articolo 6 del Cts non rientra tra le disposizioni soggette al vaglio della Commissione europea (articolo 101, comma 10). La ragione è che non contiene regole fiscali né agevolazioni, ma solamente la disciplina di carattere sostanziale finalizzata a chiarire i limiti quantitativi per lo svolgimento delle attività diverse. Queste ultime, solitamente svolte in chiave di autofinanziamento, sono ammesse dalla

norma generale purché svolte in via «secondaria e strumentale» rispetto a quelle di interesse generale. Il decreto chiarisce proprio questi ultimi due concetti: la «strumentalità» ricorre nel caso in cui l'attività diversa venga esercitata per la realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente (prescindendo dalla tipologia di attività diversa nonché dal grado di connessione con quella istituzionale). Discorso diverso invece per la «secondarietà». In tal caso il decreto prevede due criteri di misurazione da utilizzare in via alternativa per verificare il ricorrere della suddetta condizione: i ricavi da attività diverse non devono essere superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente o, in alternativa, al 66% dei co-

sti complessivi. Spetterà all'organo amministrativo dare evidenza, in sede di bilancio, del criterio utilizzato al fine di documentare il carattere secondario delle attività diverse. Stabile anche le conseguenze del mancato rispetto dei criteri. Il decreto prevede, in tal caso, la possibilità per l'ente che svolge attività diverse oltre i limiti previsti, la possibilità di «recuperare» nel periodo d'imposta successivo l'eccedenza maturata. In caso contrario scatta la cancellazione dal registro. Vista la particolare rilevanza del tema si attende una celere conclusione dell'iter con il parere definitivo del Consiglio di Stato utile a dare definitiva certezza agli enti sui limiti per lo svolgimento delle attività diverse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUOTIDIANO DEL LAVORO



MOBBING ORIZZONTALE Azienda responsabile solo se consapevole

Il datore di lavoro può essere condannato a risarcire il dipendente che ha subito mobbing dai colleghi solo se, pur essendo a conoscenza del fatto, non è intervenuto per porre fine al comportamento e tutelare la sua salute. — Giulia Bifano Massimiliano Biolchini Il testo integrale dell'articolo su: quotidianolavoro.ilssole24ore.com